

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
A IMPEGNO RIDOTTO
AREA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA, SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Campo di applicazione	2
Art. 3 – Determinazione dei contingenti massimi.....	2
Art. 4 – Tipologie di impegno ridotto.....	2
Art. 5 – Accesso al regime ad impegno ridotto.....	3
Art. 6 - Presentazione delle domande	3
Art. 7 – Modalità e tempi di presentazione delle domande	4
Art. 8 – Durata, decorrenza e modalità di trasformazione	4
Art. 9 – Scadenza dei provvedimenti di concessione	5
Art. 10 – Modifiche dell’articolazione.....	5
Art. 11 – Rientro a tempo pieno	5
Art. 12 - Incompatibilità e conflitto d’interesse	6
Art. 13 - Personale in comando presso altre amministrazioni.....	6
Art. 14 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario	7
Art. 15 - Assenze dal servizio.....	7
Art. 16 - Formazione	8
Art. 17 - Norme finali e transitorie	8

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il rapporto di lavoro del personale della dirigenza che svolge l'attività con orario ridotto rispetto a quello a tempo pieno.

Il riferimento per le disposizioni del presente regolamento è rappresentato dagli art. 2 e ss. Del CCNL 2001 dell'Area della dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa e dall'art. 20, co. 1 lett. f) punto 18 bis della L. 488/1999, e dal l'art. 73 del D.L 112 /2008.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i dirigenti dell'area medico-veterinaria e dell'area dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo.

Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai Dirigenti che siano titolari di incarico di Direzione di Struttura Complessa ovvero di Struttura Semplice Dipartimentale.

Art. 3 - Determinazione dei contingenti massimi

A) DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA E ODONTOIATRI

I dirigenti medici e veterinari e odontoiatri con rapporto di lavoro esclusivo, che abbiano superato il periodo di prova e che abbiano maturato almeno 12 mesi di servizio nell'Azienda, possono essere ammessi all'impegno ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva.

All'interno di questo limite complessivo, al fine di evitare o limitare i disservizi, la percentuale del 3% viene calcolata anche sul personale dell'Area di ciascuna Direzione/ Dipartimento/ Distretto, così come individuati dall'Atto Aziendale.

B) DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA

I dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo e i dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo, che abbiano superato il periodo di prova, e abbiano maturato almeno 12 mesi di servizio in Azienda, possono essere ammessi all'impegno ridotto in misura non superiore al 4% della dotazione organica complessiva dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità.

Per tutta la Dirigenza la quota è calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti come sopra fissati, è data la precedenza:

- Ai dirigenti che assistono il coniuge o il proprio convivente o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70% ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;
- Ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

Art. 4 – Tipologie di impegno ridotto

L'impegno ridotto può essere realizzato:

- a) Con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (**tempo parziale orizzontale**);

- b) Con articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (**tempo parziale verticale**);
- c) Con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b) (**tempo parziale misto**);

La durata della prestazione lavorativa può articolarsi da una riduzione massima del 50% (pari a 19 ore settimanali) ad una minima del 30% (pari a 26 ore settimanali)

Art. 5 – Accesso al regime ad impegno ridotto

Il rapporto di lavoro ad impegno ridotto può costituirsi per i seguenti particolari motivi:

- a) Comprovate particolari esigenze familiari/sociali
 - Assistenza figli età inferiore agli otto anni;
- b) Assistenza familiari soggetti a particolari situazioni psico-fisiche o portatori di handicap sottoposti a progetti di recupero/riabilitazione
- c) Gravi motivi ex DM 278/2000
 - Necessità familiari;
 - Cura/assistenza familiari affetti da patologie acute/croniche richiedenti assistenza continuativa;
 - Situazioni grave disagio personale, esclusa malattia

Art. 6 - Presentazione delle domande

Il procedimento di trasformazione del rapporto di lavoro ad impegno ridotto si avvia con la domanda dell'interessato.

La richiesta deve contenere specificatamente e chiaramente:

- la tipologia di impegno ridotto richiesto (verticale, orizzontale o misto)
- la riduzione oraria della prestazione lavorativa
- l'articolazione dell'impegno ridotto (indicazione delle giornate lavorative e orario di lavoro giornaliero)
- la motivazione
- le date di decorrenza e di scadenza
- per il personale medico, veterinario o dell'area sanitaria, la dichiarazione del mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo.

Il personale sanitario operante in Strutture con attività sulle 12 oppure 24 ore giornaliere, potrà accedere ad un regime ad impegno ridotto di tipo verticale, che consenta la copertura, almeno parziale dei turni, conformandosi al calendario dei turni fissati sulla base delle esigenze funzionali della Struttura di appartenenza.

La domanda va presentata al Direttore della Struttura Complessa, il quale, previa idonea istruttoria sulle possibili ricadute organizzative, esprime il parere positivo o negativo, definendo altresì le eventuali modifiche, in relazione alle esigenze di servizio da assicurare.

Il Direttore della Struttura dovrà impegnarsi esplicitamente a non richiedere la copertura a qualsiasi titolo delle ore mancanti firmando la clausola contenuta nello schema di domanda relativamente all'impegno

Il Direttore provvederà a riepilogare le modalità eventualmente condivise con il dirigente, acquisendone la firma per presa visione, quindi, l'istanza viene inviata alla SC Gestione del Personale.

In caso di parere negativo, lo stesso deve essere adeguatamente motivato.

La SC Gestione del Personale procede all'istruttoria sull'istanza, rispetto alla coerenza nei confronti della normativa e del regolamento, e provvede alla trasformazione del rapporto sulla base dei pareri sopraccitati, determinando la decorrenza e la durata.

È riservata all'Azienda la facoltà di verificare la sussistenza delle motivazioni addotte al fine della trasformazione del rapporto di lavoro.

Al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti amministrativi ed organizzativi necessari, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a impegno ridotto deve pervenire alla SC Gestione del Personale almeno 15 giorni prima della data stabilita quale decorrenza.

La trasformazione del rapporto di lavoro avviene solamente all'atto del perfezionamento della richiesta.

Nel caso di compilazione errata o incompleta ovvero indicante una decorrenza superiore a 60 giorni dalla data della richiesta, la richiesta viene restituita al dirigente con esito negativo.

Art. 7 - Modalità e tempi di presentazione delle domande

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Nel caso in cui la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro ad impegno ridotto sia negata dal Direttore di Struttura, il dirigente non può ripresentare istanza se non decorsi almeno 6 mesi. È fatta salva la possibilità di ripresentare la richiesta prima dello scadere dei 6 mesi in caso di specifico assenso del Direttore stesso.

Anche nel caso in cui la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a impegno ridotto sia corredata dal parere positivo del Responsabile, ma sia già stato raggiunto il contingente massimo di cui all'art.3, il dirigente non può ripresentare istanza se non decorsi almeno 6 mesi.

Art. 8 - Durata, decorrenza e modalità di trasformazione

In caso di autorizzazione per l'avvio del rapporto a tempo parziale, l'Azienda produce un provvedimento di concessione, sottoscritto per presa d'atto da parte del dirigente interessato.

Analogamente si procede in caso di modifica del rapporto ad impegno ridotto già esistente.

I provvedimenti di concessione assumono la forma di una nota della SC Gestione del Personale e contengono gli elementi identificativi del tipo di rapporto attivato, la data di inizio del nuovo rapporto di lavoro (sempre il 1° giorno del mese) e la data di cessazione dello stesso e si completano con l'allegato, costituito dalla domanda presentata dal dipendente ai sensi dell'art. 4, e contenente l'assenso del responsabile.

Tutte le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale sono stipulate per un periodo di tempo non inferiori ad 1 anno e non superiore a 2 anni.

Considerati il diverso rapporto di lavoro e la conseguente diversa maturazione dei diritti, nei rapporti di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale, il dirigente deve fruire di tutte le ferie maturate a tempo pieno prima della trasformazione del rapporto, anche mediante opportuno piano condiviso con il proprio Responsabile.

La mancata fruizione delle ferie come su descritto, può essere motivo di differimento d'ufficio della trasformazione del rapporto di lavoro.

Art. 9 - Scadenza dei provvedimenti di concessione

Alla scadenza del provvedimento di concessione del rapporto di lavoro a impegno ridotto il dirigente rientra automaticamente a tempo pieno.

Nel caso in cui il dirigente sia interessato a mantenere il rapporto di lavoro a impegno ridotto, deve ripresentare specifica istanza. La stessa deve essere presentata non prima dei 60 giorni precedenti alla scadenza del contratto e nel rispetto dei termini di cui all'art6.

Art. 10 - Modifiche dei provvedimenti

Qualora particolari situazioni organizzative, anche temporanee, della Struttura di appartenenza comportino la necessità di variare parti sostanziali del provvedimento di concessione, quali la tipologia o la percentuale, la variazione va concordata con il dirigente. In caso di accordo, la SC Gestione del Personale provvede alla stesura di una integrazione al provvedimento, che manterrà comunque la stessa scadenza del precedente.

Allo scadere del periodo concordato, il dirigente rientra in regime di impegno ridotto, ripristinando le modalità precedenti.

Art. 11 - Rientro a tempo pieno

Il dirigente può richiedere il rientro a tempo pieno prima della naturale scadenza del contratto.

La domanda, corredata dal parere del Direttore di Struttura, va indirizzata alla SC Gestione del Personale che verificherà, per analogia, forma e termini stabiliti all'art. 8.

La decorrenza del rientro deve essere coerente con la tipologia di impegno ridotto in essere.

In caso di regime ad impegno ridotto di tipo orizzontale, il dirigente dovrà fruire di tutte le ferie maturate prima del rientro a tempo pieno.

Art. 12 - Incompatibilità

L'attività professionale intramuraria comunque classificata, ivi compresa per il dirigenti PTA l'attività di cui all'art. 62 CCNL 2000, è sospesa per tutta la durata dell'orario ad impegno ridotto.

Nei confronti del dirigente medico e veterinario nonché del dirigente sanitario, con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extra-muraria, è previsto il recesso per giusta causa.

In tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 36 del CCNL 5.12.1996, art. 23 del CCNL 8.6.2000 ed art. 20 del CCNL 3.11.2005.

La verifica può avvenire anche mediante richiesta di informazioni ad Enti pubblici/privati, istituzioni sanitarie private accreditate o non accreditate, secondo il Regolamento aziendale sul Servizio Ispettivo.

Le attività di verifica aziendali sono svolte dall'a SC Gestione del Personale e dal Servizio Ispettivo, secondo la specifica regolamentazione.

Art. 13 - Personale in comando presso altre amministrazioni

Quando un dirigente dell'Azienda si trovi in posizione di comando presso altra Amministrazione e richieda la trasformazione del rapporto di lavoro, l'autorizzazione finale, previa consultazione tra le due Aziende, spetta comunque all'Azienda di appartenenza.

Art. 14 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario

I dirigenti con regime ad impegno ridotto altresì non possono svolgere servizio di pronta disponibilità.

Ai dirigenti a regime ad impegno ridotto non possono partecipare a prestazioni aggiuntive o a progetti retribuiti da svolgere fuori dall'orario di servizio.

Ad essi, e solo con il loro espresso consenso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare o straordinario per casi eccezionali, specifiche e comprovate

esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

Nel regime ad impegno ridotto orizzontale, per lavoro **supplementare** si intende quello corrispondente alla prestazione lavorativa svolta oltre l'orario di lavoro ridotto, e sino al raggiungimento del limite stabilito dai CCNL. Il lavoro supplementare richiesto non può superare i sessanta minuti giornalieri e non può essere richiesto per un periodo superiore ad 1 mese.

Nel regime ad impegno ridotto verticale, per lavoro **straordinario** si intendono tutte le ore eccedenti il dovuto giornaliero nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa e nel limite stabilito dai CCNL. Il lavoro straordinario richiesto non può superare le 20 ore annue.

Le ore aggiuntive richieste siano esse supplementari o straordinarie devono essere recuperate entro il trimestre successivo.

Art. 15 - Assenze dal servizio

A) in caso di impegno ridotto di tipo orizzontale:

Generalmente, per le assenze quantificate a giornata, i dirigenti hanno diritto agli stessi numeri di giorni spettanti ai dipendenti lavoratori a tempo pieno.

La fruizione intera spetta quindi per le ferie, per i periodi di comporto nelle assenze per malattia, per i permessi a giornata, per i permessi ai dipendenti per la tutela dei portatori di handicap.

I permessi per lutto e per matrimonio non vengono riproporzionati,

I congedi parentali di regola non vengono riproporzionati, ma seguono le specifiche regole dettate dalla normativa vigente, alla quale si rimanda per la corretta applicazione degli stessi.

Viceversa, le assenze valutabili a ore spettano secondo proporzionalità (percentuale di impegno ridotto).

I permessi per motivi personali sono proporzionali alla percentuale di riduzione dell'orario.

Nel caso di fruizione ad ore giornaliera dei permessi per la tutela dei dipendenti portatori di handicap, il beneficio è ricondotto alla norma e quindi ridotto nel caso in cui l'orario giornaliero è pari o inferiore alle 6 ore giornaliera.

Le quattro ore dell'orario settimanale dedicate alla formazione sono ridotte in proporzione.

B) in caso di impegno ridotto di tipo verticale

Generalmente, per tutte le assenze si applica il criterio della proporzionalità, secondo la percentuale di riduzione dell'orario.

I dirigenti con impegno ridotto di tipo verticale hanno quindi diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno, nei casi di:

- a) ferie e di festività soppresse,
- b) periodi di comporto nelle assenze per malattia,
- c) permessi per concorsi o esami
- d) permessi per motivi personali,
- e) permessi ai dipendenti per la tutela dei portatori di handicap.

I permessi per lutto e per matrimonio non vengono riproporzionati, e seguono le regole dei CCNL

Le giornate di riposo biologico e di riposo anestesilogico NON vengono riproporzionate in nessun regime ad impegno ridotto.

Art. 16 - Formazione

I dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto hanno diritto ad accedere alle iniziative formative obbligatorie nelle giornate di effettivo servizio.

Qualora l'evento formativo si svolga nei giorni o nei periodi non lavorativi, ovvero in eccedenza oraria, le ore utilizzate per la frequenza sono recuperate nei giorni lavorativi successivi.

Art. 17 - Norme finali e transitorie

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, pervenute in data antecedente allo stesso e non ancora perfezionate, vanno ripresentate se presentano difformità a quanto stabilito dal regolamento stesso.

I rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguono fino a loro scadenza, mantenendo i contenuti e la durata già stabiliti.

Per detti rapporti, le modifiche del rapporto ad impegno ridotto, eventualmente richieste prima della naturale scadenza, possono essere concesse secondo le regole del presente Regolamento.

Alla scadenza di tutti i rapporti in essere, l'eventuale rinnovo del rapporto ad impegno ridotto segue le regole del presente Regolamento.

Quanto non espressamente disciplinato deve intendersi regolato dalle norme legislative vigenti, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADRIANO MARCOLONGO

CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N

DATA FIRMA: 21/02/2018 16:06:52

IMPRONTA: 58D985B14946E46135111911C835F5C3134E5BAB9FFA291BAB92839C90FA911C
134E5BAB9FFA291BAB92839C90FA911C46610B6EFF04AF8BC60C0D6C1FD4595A
46610B6EFF04AF8BC60C0D6C1FD4595A33A1A078876896F28C248CC1A7730F14
33A1A078876896F28C248CC1A7730F140BF7A6792595C352131710EBEDF97CF8

NOME: FULVIO FRANZA

CODICE FISCALE: FRNFLV53E15L424U

DATA FIRMA: 21/02/2018 16:28:36

IMPRONTA: 0C43323A389DCFE4EB8A2602E67545F0826B96707A086406A4F2993F21AB8191
826B96707A086406A4F2993F21AB81911263B7301A17DB1DC1F5BD5D36BE58BA
1263B7301A17DB1DC1F5BD5D36BE58BA8CF841BB9641FD6BE3DA57B2C1BD33A9
8CF841BB9641FD6BE3DA57B2C1BD33A9ABC25DA1906DD23D4B8791A7990FF084

NOME: EMANUELA FRAGIACOMO

CODICE FISCALE: FRGMNL55M46L424S

DATA FIRMA: 21/02/2018 16:47:08

IMPRONTA: 9D9CF8B228F81FAE3EA71D630A95D9A7BDBF18F5D3737570A5E01819241E42A5
BDBF18F5D3737570A5E01819241E42A5760FD91E5A70CF39149D280D08A76F49
760FD91E5A70CF39149D280D08A76F49EDBE64C606E5878327F8483FE06563AE
EDBE64C606E5878327F8483FE06563AECF3C16BB960D8BABDA1BE8BE13882936

NOME: FLAVIO PAOLETTI

CODICE FISCALE: PLTFLV65E05L424B

DATA FIRMA: 21/02/2018 17:06:57

IMPRONTA: 3E87836EE229538A18C1FE9B22F3B5B947EE90CB45F6490D94FDA2669AE4D2CD
47EE90CB45F6490D94FDA2669AE4D2CDF0DEE6D7398FFC7B1AB91C87A26D6966
F0DEE6D7398FFC7B1AB91C87A26D69665E311963BE32B6D27BC738A87AB66C37
5E311963BE32B6D27BC738A87AB66C37BAB3AB01D9E9E8161A74E8DFA4F9538D